



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2009, proposto da:
Chiara Pugliese, rappresentato e difeso dall'avv. Michele D'Onchia, con domicilio
eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale Taranto, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

del decreto prot. n. 3423 datato 24.06.2009 (AII.N.1) con il quale l'Ufficio
Scolastico Provinciale di Taranto, in persona del Dirigente Pietro Di Noi,
decretava l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss.
2009/2010 e 2010/2011 di scuola dell'infanzia, comunicata alla ricorrente in data
25.06.2009; nonchè di ogni altro atto connesso antecedente, consequenziale e
presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Provinciale Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori E' presente l'Avvocato dello Stato G. Pedone.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 di scuola infanzia ai sensi del D.M.42 dell'8 aprile 2009.

Il provvedimento in argomento è stato assunto perché “ il succitato docente non risulta essere stato inserito nelle precedenti graduatorie ad esaurimento di scuola infanzia di questa provincia”.

L'interessata ha proposto gravame avverso detto atto dirigenziale del quale lamenta essere stato adottato in violazione di legge e con eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio :

Il Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca;

L'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia;

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto

i quali hanno tutti insistito per il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica dell'1 marzo 2012 la controversia è passata in decisione.

DIRITTO

Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. e la conseguente inammissibilità del presente ricorso.

Il sindacato giurisdizionale avente ad oggetto la collocazione in graduatoria dell'interessato deve essere devoluto alla cognizione del giudice ordinario in quanto investe un atto che costituisce espressione del potere di gestione del datore di lavoro pubblico.

Il Collegio ritiene di aderire a detto orientamento che ha trovato autorevole avallo nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la quale si è statuito che “Sussiste la giurisdizione del g.o. in materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano. Infatti, con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2 d.lg. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Inoltre, non può configurarsi l'eventuale inerenza a procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, per l'assenza nella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori in quanto si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale. (Consiglio Stato a. plen., 12 luglio 2011 , n. 11).

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Parte ricorrente ha facoltà di riassumere il presente giudizi innanzi al competente Giudice Ordinario, nel termine di legge.

Sussistono giuste ragioni per procedere ad una compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)